

Codice A1103A

D.D. 16 giugno 2025, n. 687

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 32/1982 - (acc. 2063/2025) - (Fasc. n. 51/PAR2020).



ATTO DD 687/A1103A/2025

DEL 16/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 32/1982 – (acc. 2063/2025) – (Fasc. n. 51/PAR2020).

Visto gli atti trasmessi, con nota del 12.04.2021, dall'Ente di gestione delle Aree Protette delle *omissis* a carico del sig.re *omissis* nato a *omissis* residente a *omissis*, in qualità di trasgressore nei confronti del quale, con processo verbale n. 1076 del 21.06.2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati nella medesima data lungo la S.P. n. 173 (in periodo e tratto di chiusura), in Località Pian dell'Alpe nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 11, comma 4 della L.R. 32/1982 : “*Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale*”
;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso invece atto che lo stesso ha presentato, nei termini, scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima Legge; scritti difensivi non aventi natura esimente rispetto alla condotta contestata tenuto conto che, come da documentazione in possesso dello stesso soggetto interessato (determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 2078 del 12.06.2020), la S.P. 173 non veniva riaperta anticipatamente *in toto* bensì nel solo tratto di 2 km (sui 29 km totali di gestione della Città Metropolitana), in particolare nel tratto compreso tra il bivio con la S.P. 172 (chilometrica o progressiva 36 + 000) ed il bivio con la S.C. di Usseaux (chilometrica o progressiva 34 + 000);

dato altresì atto che, a seguito di istruttoria, è emerso che il sig.re *omissis* veniva osservato, nella data di cui sopra, proseguire il transito sulla S.P. 173 , anche oltre il km 34 “in direzione del Colle dell’Assietta”, nel tratto chiuso al traffico (tra i km 33 e 34) oltrepassando dei “new jersey” in plastica che bloccavano , in modo evidente, il transito lungo la carreggiata;

visto in particolare l’art. 11, comma 4 della L.R. 32/1982 come sanzionato dall’art. 38 comma 1, lett. c) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l’entità dell’infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, la condotta dell’agente successiva all’illecito nonché la personalità dello stesso; elementi, in particolare quest’ultimo, che nel caso di specie giustificano, in questa sede, un aggravamento della sanzione pecuniaria

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

verificata, alla data del 28.04.2025, l’assenza di un domicilio digitale dei soggetti interessati;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con determinazione dirigenziale n. 664/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	2063/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in **euro 250,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

INGIUNGE

al sunnominato sig.re *omissis* **in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 250,00 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo

33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22 .

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti